

TABELLA 2

PAGAMENTI	Valori in migliaia di euro											
	Tot.Regioni			Regioni Nord			Regioni Centro			Regioni Sud		
	2009	2008	Incr.% 09-08	2009	2008	Incr.% 09-08	2009	2008	Incr.% 09-08	2009	2008	Incr.% 09-08
SPESE CORRENTI	109.437.148	113.997.019	-4	53.325.408	51.985.906	+2,6	26.740.182	31.112.714	-14,1	29.371.558	30.898.399	-4,9
Spese per la sanità (art. 77 ter, c. 4, L. n. 133/2008)	90.183.472	96.225.985	-6,3	44.896.265	43.694.401	+2,8	21.597.629	26.986.410	-20,0	23.689.578	25.545.174	-7,3
Spese rinnovo contratto collettivo 2004-2007 settore trasporto pubblico locale	499.763	524.463	-4,7	277.878	275.092	+1,0	98.163	79.587	+23,3	123.722	169.784	-27,1
Spese correlate agli eventi sismici del mese di aprile 2009 (solo Regione Abruzzo)	1.056	0	-	0	0	-	0	0	-	1.056	0	-
Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 7-quater, c. 15, L. n. 33/2009)	487.301	438.489	+11,1	184.817	206.702	-10,6	74.394	32.414	+129,5	228.090	199.373	+14,4
Maggiori spese accordo ammortizzatori sociali - esclusa quota europea (art. 7-ter, c. 18 e 19, L. n. 33/2009)	90.418	0	-	18.706	0	-	0	0	-	71.712	0	-
Pagamenti in c/residui a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali (art. 9 bis, c. 5, L. 102/2009)	1.856.269	0	-	248.027	0	-	1.269.522	0	-	338.720	0	-
SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2-S3-S4-S5-S6)	16.318.869	16.808.082	-2,9	7.699.715	7.809.711	-1,4	3.700.474	4.014.303	-7,8	4.918.680	4.984.068	-1,3
SPESE IN CONTO CAPITALE	15.043.227	12.837.702	+17,2	5.228.940	4.996.635	+4,6	2.682.114	2.324.658	+15,4	7.132.173	5.516.409	+29,3
Spese per la sanità	1.199.148	653.401	+83,5	379.961	176.880	+114,8	338.070	204.960	+64,9	481.117	271.561	+77,2
Spese per concessione di crediti (art. 77 ter, c. 4, L. n. 133/2008)	203.652	130.455	+56,1	148.809	126.212	+17,9	37.023	2.682	+1280,4	17.820	1.561	+1041,6
Spese correlate agli eventi sismici del mese di aprile 2009 (solo Regione Abruzzo)	275	0	-	0	0	-	0	0	-	275	0	-
Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 2, c. 42, L. n. 203/2008)	1.901.255	1.573.648	+20,8	239.660	190.023	+26,1	156.605	196.994	-20,5	1.504.990	1.18.631	+26,8
SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S7-S8-S9-S10)	11.738.897	10.480.198	+12	4.460.510	4.503.520	-1	2.150.416	1.920.022	+12	5.127.971	4.056.656	+26,4
RISULTATO SPESE FINALI (SCorN+SCapN)	28.057.766	27.288.280	+2,8	12.160.225	12.313.231	-1,2	5.850.890	5.934.325	-1,4	10.046.651	9.040.724	+11,1
OBIETTIVO DA REALIZZARE	26.554.054	0	-	12.423.438	0	-	6.040.159	0	-	8.090.457	0	-
QUOTA OBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (art. 7-quater, c. 1, 2 e 3 della L. 33/2009)	257.756	0	-	156.456	0	-	101.300	0	-	0	0	-
OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO (OP SF 09 - QO SF 09)	26.296.298	0	-	12.266.982	0	-	5.938.859	0	-	8.090.457	0	-
Differenza tra obiettivo e risultato	+1.761.468			-106.757			-87.969			+1.956.194		
Scostamento in % dall'obiettivo	+6,7%	-		-0,9%	-		-1,5%			+24,2%		

Elaborazione Corte dei Conti su dati Regioni e MEF
Aggiornamento giugno 2010

Quanto alla composizione della spesa in termini di pagamenti la situazione risulta opposta a quella che si è notata per gli impegni, infatti rispetto al 2008 diminuisce per cassa la spesa corrente assoggettata al patto (-2,9%) e aumenta quella in conto capitale (+12%). Tale risultato è da ascrivere all'alleggerimento del patto con riferimento ai pagamenti in conto residui sui quali ha inciso, prevalentemente la Regione Lazio (si veda, infatti, il risultato dell'aggregato del centro).

In particolare, il titolo I al netto della spesa sanitaria aumenta dell'8,3%, mentre il titolo II al netto della spesa sanitaria aumenta dell'13,6%.

Nel complesso delle Regioni a statuto ordinario le spese finali nette in termini di pagamenti aumentano, rispetto al 2008, del 2,8%.

2.2 I risultati delle Regioni a Statuto speciale

Nel 2009 l'esame si estende a tutte le Regioni e Province autonome, posto che, come si è detto, gli accordi sono stati raggiunti in tutti i casi, mentre nel 2008 non era stato stipulato l'accordo per la Regione Sardegna.

Tutte le Regioni a Statuto speciale hanno rispettato i limiti del patto di stabilità, tranne la Sicilia con riguardo al saldo di cassa. Per tale Regione, comunque, il superamento del limite sancito dall'accordo del 18 febbraio 2010 è stato minimo, pari allo 0,2% dell'obiettivo.

Per queste Regioni e Province autonome come, del resto come avviene nelle Regioni a statuto ordinario, la spesa per la sanità, che viene esclusa dalle misure di contenimento del patto, rileva in modo particolarmente significativo.

Solo la Sicilia, la Sardegna e la provincia di Trento hanno computato nelle esclusioni la voce che si riferisce al contratto collettivo del trasporto pubblico, mentre tutte le Regioni e province hanno detratto spese cofinanziate dalla UE. Infine, solo nella provincia di Trento è presente la detrazione riferita all'accordo sugli ammortizzatori sociali.

Nel caso delle Regioni a statuto speciale e Province autonome, l'elemento che appare più significativo è l'ammontare delle spese escluse dal patto in sede di accordo, oltre a quelle comuni anche alle altre Regioni. Infatti, proprio per tali ulteriori esclusioni la disciplina del patto di stabilità di questi enti si differenzia da quella nazionale.

Le principali esclusioni di spese dal computo del patto per le Regioni a Statuto speciale sono state: trasferimenti agli enti locali (per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e per Province autonome di Bolzano e di Trento); spese per il personale e il funzionamento delle scuole statali (per la Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Bolzano e di Trento); pensioni e assegni agli invalidi civili (per la Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Bolzano e di Trento); le spese

collegate all'abrogazione del regime della benzina di zona franca per Friuli Venezia Giulia; trasferimenti all'Università di Bolzano e all'Università della Valle d'Aosta, rispettivamente per la Provincia autonoma di Bolzano e per la Regione Valle d'Aosta, in quanto quegli enti sono assoggettati alle regole del patto di stabilità; funzioni prefettizie esercitate dal Presidente della Regione; servizi antincendio e Corpo Forestale Regionale per la Regione Valle d'Aosta.

Nel 2009 le spese da detrarre relative agli specifici accordi ammontano, dal lato degli impegni, a più di 6.100 milioni di euro sia per la parte corrente sia per quella in conto capitale e subiscono un incremento rispetto al 2008 pari all'8,1% nel caso della spesa corrente e dell'1,1% nel caso della spesa in conto capitale.

Sul fronte dei pagamenti le spese non considerate in sede di accordo aumentano tra il 2008 e il 2009 del 45,9% con riferimento alla spesa corrente e del 38,4% per quanto riguarda il titolo II.

Circa gli andamenti della spesa in termini di impegni la situazione è simile a quella già commentata per le Regioni a Statuto ordinario, infatti la spesa corrente netta di competenza aumenta tra il 2008 e il 2009 dell'1,7%, mentre quella in conto capitale diminuisce del 10%.

Analogo anche il risultato della spesa di cassa netta che aumenta per la parte corrente dell'1,7% e diminuisce per il titolo II del 4,5%.

Per commenti più specifici si rinvia alle relazioni sui rendiconti Regionali adottati in sede di parifica dalle diverse Sezioni Riunite della Corte dei conti insediate presso le Regioni a Statuto Speciale.

In particolare, per quanto riguarda la Regione Trentino Alto Adige si veda la delibera 34/2010/PARI⁸; per la provincia autonoma di Trento la delibera n.36/10/PARI⁹; per la provincia autonoma di Bolzano si veda la delibera n.35/2010/PARI¹⁰.

Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia il riferimento è alla relazione approvata con delibera n.200/2010/FVG.

Infine, per la Sardegna il riferimento è alla delibera n.31/2010/PARI di parifica del rendiconto della Regione, mentre per la Regione Siciliana alla delibera a Sezioni Riunite n.2/2010/PARI del 30 giugno 2010¹¹.

⁸ Nella delibera si conferma il raggiungimento del patto con la riduzione del 10,3% dei pagamenti (pari a 39,833 milioni di euro) e dello 0,8% in termini di impegni (pari a 3,037 milioni di euro).

⁹ Nella delibera si nota che a spesa per impegni è stata ridotta rispetto all'obiettivo dello 0,4% (pari a 2.048,736 milioni di euro), mentre quella per pagamenti è stata ridotta dello 0,66%. Le percentuali citate, tuttavia, divergono da quelle calcolabili con i dati del monitoraggio, ed esposte nella presente tabella, in quanto prendono a riferimento per il 2008 il limite di spesa teorico e non quello effettivamente sostenuto che era inferiore.

¹⁰ Nella relazione sono evidenziati risultati molto positivi per quanto riguarda gli impegni, ove i risparmi sono pari a 48 milioni di euro in meno rispetto all'obiettivo, mentre per i pagamenti il risultato è più in linea con l'obiettivo ottenendo un risparmio di 0,2 milioni rispetto alla somma concordata.

¹¹ Nella Relazione sulla Regione Siciliana si evidenzia come il rispetto del patto in termini di pagamento sia stato possibile grazie ad un rilevante intervento della tesoreria nel rinviare i pagamenti oltre la fine dell'anno.

TABELLA 3

Valori in migliaia di euro

IMPEGNI	Tot. Enti a Statuto Speciale			Val d'Aosta		Trentino – A. A.		Prov. Bolzano		Prov. Trento		Friuli V.G.		Sardegna		Sicilia	
	2009	2008	Incr. % 09-08	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008
SPESE CORRENTI	33.707.673	35.293.158	-4,5	1.080.900	1.062.600	240.493	257.530	3.451.470	3.237.570	2.728.576	2.616.294	4.724.509	4.673.486	5.964.148	5.665.632	15.517.577	17.780.046
Spese per la sanità (art. 77 ter, c. 4, L. n. 133/2008)	16.474.398	18.859.781	-12,6	268.353	272.600			1.188.220	1.095.500	1.034.702	973.526	2.299.102	2.167.927	2.919.836	3.001.795	8.764.185	11.348.433
Spese rinnovo contratto collettivo 2004-2007 settore trasporto pubblico locale	35.038	18.061	+94,0							4.208				15.837	7.926	14.993	10.135
Spese non considerate in sede di accordo (art. 77 ter, c. 6, L. n. 133/2008)	5.124.898	4.740.085	+8,1	369.856	353.820			712.830	700.010	778.210	751.342	1.724.652	1.781.702	57.688		1.481.662	1.153.211
Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 7-quater, c. 15, L. n. 33/2009)	249.075	49.611	+402,1	5.017	7.400			9.390	7.470					234.613	34.741	55	
Maggiori spese accordo ammortizzatori sociali - esclusa quota europea (art. 7-ter, c. 18 e 19, L. n. 33/2009)	11.200		-							11.200							
Maggiori spese accordo ammortizzatori sociali - esclusa quota europea (art. 7-ter, c. 18 e 19, L. n. 33/2009) (1)			-														
SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2-S3-S4-S5)	11.813.064	11.625.620	+1,6	437.674	428.780	240.493	257.530	1.541.030	1.434.590	900.256	891.426	700.755	723.857	2.736.174	2.621.170	5.256.682	5.268.267
SPESE IN CONTO CAPITALE	9.553.999	9.969.334	-4,2	569.966	545.050	138.470	120.492	1.403.120	1.336.190	1.620.763	1.543.205	1.491.178	1.178.721	1.427.431	2.149.805	2.903.071	3.095.871
Spese per la sanità	657.552	849.118	-22,6	18.757	21.500			93.800	90.960	115.980	80.161	107.511	89.611	214.766	170.559	106.738	396.327
Spese per concessione di crediti (art. 77 ter, c. 4, L. n. 133/2008)	633.158	79.684	+694,6	48.250				109.620	40.300	40.000		434.741	34.730	249	1.654	298	3.000
Spese non considerate in sede di accordo (art. 77 ter, c. 6, L. n. 133/2008)	1.028.591	1.017.758	+1,1	117.954	108.900			310.920	254.360	301.887	285.368	297.830	369.130				
Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 2, c. 42, L. n. 203/2008)	784.922	889.406	-11,7	5.959	2.200			5.860	4.460	14.416	12.191	17.721	27.695	156.756	361.808	584.210	481.052
SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S6-S7-S8-S9)	6.449.776	7.133.368	-9,6	379.046	412.450	138.470	120.492	882.920	946.110	1.148.480	1.165.485	633.375	657.555	1.055.660	1.615.784	2.211.825	2.215.492
RISULTATO SPESE FINALI (SCorN+SCapN)	18.262.840	18.758.988	-2,6	816.720	841.230	378.963	378.022	2.423.950	2.380.700	2.048.736	2.056.911	1.334.130	1.381.412	3.791.834	4.236.954	7.468.507	7.483.759
OBIETTIVO DA REALIZZARE	19.023.367			818.870		382.000		2.471.830		2.051.100		1.487.760		3.793.000		8.018.807	
Differenza tra obiettivo e risultato	-760.527			-2.150		-3.037		-47.880		-2.364		-153.630		-1.166		-550.300	
Scostamento in % dall'obiettivo	-4,0%			-0,3%		-0,8%		-1,9%		-0,1%		-10,3%		-0,0%		-6,9%	

Elaborazione Corte dei Conti su dati Regioni e MEF
 Aggiornamento giugno 2010

TABELLA 4

Valori in migliaia di euro

PAGAMENTI	Tot. Enti a Statuto Speciale			Val d'Aosta		Trentino – A.A.		Prov. Bolzano		Prov. Trento		Friuli V.G.		Sardegna		Sicilia	
	2009	2008	Incr.% 09-08	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008
SPESE CORRENTI	33.616.405	32.197.919	+4,4	1.018.056	1.017.900	224.543	242.453	3.416.610	3.177.710	2.826.301	2.555.372	5.442.272	3.669.409	5.484.798	5.158.103	15.203.825	16.376.972
Spese per la sanità (art. 77 ter, c. 4, L. n. 133/2008)	16.882.708	17.717.110	-4,7	250.482	248.800			1.232.680	1.089.600	1.217.535	995.114	2.486.521	1.980.718	2.937.236	3.015.843	8.758.254	10.387.035
Spese rinnovo contratto collettivo 2004-2007 settore trasporto pubblico locale	24.060	8.368	+187,5											7.758	7.909	16.302	459
Spese correlate agli eventi sismici del mese di aprile 2009 (solo Regione Abruzzo)																	
Spese non considerate in sede di accordo (art. 77 ter, c. 6, L. n. 133/2008)	5.498.166	3.768.785	+45,9	351.985	348.100			714.910	736.760	708.189	732.490	2.237.285	1.008.334	57.688		1.428.109	943.101
Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 7-quater, c. 15, L. n. 33/2009)	97.302	54.815	+77,5	3.340	3.990			6.280	3.150					87.540	47.675	142	
Maggiori spese accordo ammortizzatori sociali - esclusa quota europea (art. 7-ter, c. 18 e 19, L. n. 33/2009)																	
Pagamenti in c/residui a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali (art. 9 bis, c. 5, L. 102/2009)	286.873									10.345				202.385		74.143	
SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2-S3-S4-S5-S6)	10.827.296	10.648.841	+1,7	412.249	417.010	224.543	242.453	1.462.740	1.348.200	890.232	827.768	718.466	680.357	2.192.191	2.086.676	4.926.875	5.046.377
SPESE IN CONTO CAPITALE	9.108.232	8.641.434	+5,4	533.083	460.900	123.624	112.314	1.199.650	1.269.810	1.867.069	1.487.441	1.495.954	1.096.934	1.258.023	1.424.396	2.630.829	2.789.639
Spese per la sanità	474.109	413.871	+14,6	16.066	12.000			66.970	86.120	127.370	79.487	72.320	35.124	81.776	50.953	109.607	150.187
Spese per concessione di crediti (art. 77 ter, c. 4, L. n. 133/2008)	530.823	56.971	+831,7	48.250	400			25.100	11.300	25.000		431.932	41.919	243	352	298	3.000
Spese correlate agli eventi sismici del mese di aprile 2009 (solo Regione Abruzzo)																	
Spese non considerate in sede di accordo (art. 77 ter, c. 6, L. n. 133/2008)	1.218.157	880.317	+38,4	98.402	65.500			263.200	225.800	558.566	174.983	297.989	414.034				
Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 2, c. 42, L. n. 203/2008)	835.407	956.381	-12,6	2.422	2.200			3.150	3.320	10.209	11.044	25.960	6.608	261.522	294.562	532.144	638.647
SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S7-S8-S9-S10)	6.049.736	6.333.894	-4,5	367.943	380.800	123.624	112.314	841.230	943.270	1.145.924	1.221.927	667.753	599.249	914.482	1.078.529	1.988.780	1.997.805
RISULTATO SPESE FINALI (SCorN+SCapN)	16.859.321	16.982.735	-0,7	780.192	797.810	348.167	354.767	2.303.970	2.291.470	2.036.156	2.049.695	1.368.508	1.279.606	3.106.673	3.165.205	6.915.655	7.044.182
OBIETTIVO DA REALIZZARE	16.935.118			780.260		388.000		2.304.150		2.040.600		1.414.440		3.108.000		6.899.668	
Differenza tra obiettivo e risultato	-75.797			-68		-39.833		-180		-4.444		-45.932		-1.327		+15.987	
Scostamento in % dall'obiettivo	-0,4%			-0,0%		-10,3%		-0,0%		-0,2%		-3,2%		-0,0%		+0,2%	

Elaborazione Corte dei Conti su dati Regioni e MEF
Aggiornamento giugno 2010

2.3 Analisi della spesa sottoposta al patto

Nel 2009 la spesa sottoposta al patto di stabilità aveva un perimetro molto simile a quello del 2008, dopo che con la manovra del 2007 era stato significativamente aumentato il perimetro della spesa inclusa.

TABELLA 5

Percentuale spesa regionale sottoposta al patto di stabilità

	Totale Regioni		Totale Regioni SO		Totale Regioni SS	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Quota impegni complessivi	26,21	27,54	24,48	26,53	41,44	42,18
Quota pagamenti complessivi	26,56	26,86	21,69	22,53	41,58	39,45
Quota impegni correnti	16,72	18,50	15,64	18,32	32,94	35,06
Quota pagamenti correnti	18,86	18,98	14,82	14,91	33,07	32,20
Quota impegni conto capitale	79,25	72,64	83,77	75,41	67,40	71,53
Quota pagamenti conto capitale	78,61	73,65	78,03	82,19	73,29	66,42

Infatti, le differenze tra il 2008 e il 2009 per i diversi aggregati non sono molto rilevanti, anche se si può notare un aumento della spesa corrente complessiva ed una riduzione di quella in conto capitale, che rappresenta comunque una quota nettamente superiore della spesa sottoposta al patto.

La prevalenza della spesa in conto capitale nell'ambito di quella regionale sottoposta ai vincoli del patto potrebbe far emergere l'opportunità di diversificare l'obiettivo per tale tipologia di spesa, onde evitare l'effetto di eccessivo contenimento degli investimenti che costituiscono una componente fondamentale nel calcolo dei limiti del patto.

La determinazione di un obiettivo complessivo comporta, specie per la competenza un limitato contenimento della spesa corrente o addirittura un aumento, a scapito della spesa per investimento.

Le esclusioni introdotte già dal 2008 e riproposte nel 2009 riferite alla spesa cofinanziata dalla UE, nonché la disposizione riguardante l'esclusione di una percentuale di pagamenti in conto capitale riguardanti i residui passivi risultanti dal rendiconto 2007, contribuiscono a consentire maggiore spesa di investimento anche a fronte del limite complessivo di spesa imposto dal patto. Il sistema in fase di sperimentazione sui saldi di bilancio potrebbe risultare più efficace nell'evitare effetti di tipo elusivo, sia incentivare uso più attento delle risorse, rendendo più stringente l'obbligo di un'effettiva riduzione della spesa di parte corrente.

Confrontando il raggruppamento delle Regioni a statuto ordinario con quelle a statuto speciale si nota che in queste ultime la percentuale di spesa complessivamente sottoposta al patto è più elevata, attestandosi al 42,18 per gli impegni del 2009 contro il 26,53 delle Regioni a statuto ordinario e al 39,45 dei pagamenti complessivi contro il 22,53 per le Regioni a statuto ordinario.

La differenza risulta marcata soprattutto in sede di spesa corrente, ove sia gli impegni sia i pagamenti delle Regioni a statuto speciale sono circa il doppio in termini assoluti rispetto alle stesse voci delle Regioni a statuto ordinario. Risultano invece più allineati i dati riguardanti la spesa in conto capitale.

Tuttavia confrontando la spesa esclusa complessiva con la spesa sanitaria si ricava che quest'ultima rappresenta per le Regioni a Statuto ordinario il 94% degli impegni oggetto di esclusione e il 94,77% dei pagamenti. Nel caso, invece, delle Regioni a Statuto speciale, la spesa sanitaria costituisce il 68,53% degli impegni oggetto di esclusione e il 67,15% dei pagamenti. Ne consegue che, per le Regioni a Statuto speciale la spesa non sanitaria sottoposta al patto rappresenta una percentuale molto più significativa. Per contro, il patto di stabilità per le Regioni a statuto ordinario va ad incidere su una quota di spesa non sanitaria davvero esigua.

Nel confronto tra il 2008 e il 2009 è necessario comunque tenere conto della circostanza che le tipologie di spesa esclusa sono leggermente differenti e, dunque, il dato può presentare delle disomogeneità.

2.4 Conclusioni

Le modalità di calcolo degli obiettivi del patto di stabilità interno per le Regioni sono rimasti ancorati al controllo della spesa e non hanno fatto registrare negli anni significativi cambiamenti di indirizzo. La linea del passaggio al sistema dei saldi stenta a realizzarsi in presenza di una struttura delle entrate ancora scarsamente manovrabile e dalla larga prevalenza della spesa sanitaria che è sottoposta ad altre regole e sconta una serie di aspetti problematici.

L'attuazione del federalismo fiscale dovrebbe riportare le regole del patto ad una coerenza di fondo, convergendo verso le linee tracciate dalla disciplina originaria. Infatti l'obiettivo, specificato dall'art. 28 della legge 448/98, era quello di estendere "gli impegni presi in sede comunitaria al governo locale".

Permane l'asimmetria fra il sistema di calcolo del disavanzo pubblico a livello di contabilità nazionale e quello preso in considerazione dal patto per le Regioni infatti, contrariamente alla logica sottostante al patto di stabilità che prevede la diminuzione del disavanzo finanziario, sono sempre stati definiti gli obiettivi di contenimento della spesa.

Tuttavia, il passaggio al controllo del saldo che costituisce un avvicinamento delle regole fiscali a quelle comunitarie e si dimostra maggiormente rispettoso dell'autonomia riconosciuta agli enti decentrati, resta ancora un semplice auspicio anche se risulta in stato avanzato la prevista sperimentazione.

Gli interventi previsti dalla legge finanziaria per il 2007 hanno rappresentato per le Regioni un passo in avanti verso una maggiore significatività del patto, in quanto sono state molto ridotte le possibilità di detrarre particolare tipologie di spesa da quella sottoposta al controllo e, quindi l'aggregato di spesa assoggettata alla disciplina del patto si è pressoché raddoppiato. Ciò ha parzialmente risolto una delle questioni di fondo legate alla scarsa efficacia delle misure per le Regioni derivante dalla marginalità della quota che ne è interessata.

Gli interventi relativi alla disciplina per il 2009, contenuti in una serie di provvedimenti normativi intervenuti in corso di esercizio, sono stati nel segno di alleggerire le limitazioni a carico della spesa di investimento per contrastare in qualche modo gli effetti della crisi in atto. Ciò ha comportato un minore impatto complessivo delle misure del patto in termini di risultati di finanza pubblica.

Un nodo ancora irrisolto riguarda le modalità di determinazione dell'obiettivo che si riferiscono ad un solo esercizio tenendo in considerazione il risultato atteso piuttosto che quello effettivamente conseguito. Il riferimento è rivolto ad un esercizio (il 2007) da tempo decorso, senza prevederne un progressivo slittamento nel tempo. Prendere come base di

calcolo un singolo esercizio piuttosto che un periodo più ampio può introdurre elementi casuali nel livello dell'obiettivo legati a situazioni contingenti che hanno caratterizzato l'anno base.

Nel 2009 la quota di spesa interessata alle misure del patto si discosta maggiormente dall'insieme della spesa "non sanitaria" essendo significative le altre detrazioni introdotte in corso d'anno.

L'applicazione del patto ha sortito parzialmente gli effetti attesi, in quanto sono emerse difficoltà a contenere i pagamenti di spesa corrente che ha interessato in particolare le Regioni del sud.

Nel 2009 si registra un incremento della spesa corrente netta di competenza mentre la spesa in conto capitale si riduce.

Si registra un numero limitato di inadempienze che riguardano essenzialmente la gestione di cassa e si addensano nelle Regioni del sud, nelle quali il completamento dei programmi di investimento cofinanziati ha inciso sul livello dei pagamenti, ma anche lo sforzo di contenimento della spesa corrente sottoposta al patto è risultato maggiormente problematico.

Per la gestione di competenza solo 1 Regione risulta inadempiente e l'obiettivo risulta complessivamente raggiunto a scapito degli investimenti.

Gli interventi della manovra correttiva di bilancio per il 2011 prevedono pesanti ricadute sulla finanza regionale e locale e potrebbero in futuro essere collocati in un disegno maggiormente organico da realizzarsi dopo un'adeguata fase di confronto e valutazione congiunta con le autonomie ed inserite nel quadro dell'attuazione del federalismo fiscale.

È auspicabile che il sistema delle regole per la finanza decentrata venga collegato con il processo di decisione e formazione del bilancio pubblico considerato nel suo insieme, come peraltro la recente riforma della contabilità pubblica stabilisce. Un procedimento sistematico e condiviso potrebbe contribuire a decongestionare la sessione di esame parlamentare del bilancio dello Stato e garantire agli enti territoriali margini temporali adeguati per poter programmare i propri interventi.

3 L'indebitamento regionale

I Ref. Luca Fazio

Premessa

L'approccio al tema dell'indebitamento (nella sua accezione più stretta di livello di accesso quali-quantitativo al mercato dei capitali), nell'ambito delle amministrazioni regionali, non può prescindere dalla considerazione dell'esistenza di regole (fissate precipuamente nel D.Lgs 76/2000 e nell'art. 119, sesto comma, della Costituzione) che ne condizionano sia la dimensione sostanziale che l'evidenza contabile, scaricando i propri effetti non solo sulla composizione dei risultati di amministrazione ma anche sulla costruzione ed il mantenimento sostanziale degli equilibri di bilancio nel tempo.

Nel prosieguo della seguente partizione si prenderanno in considerazione, in particolare, tre aspetti giuridico-contabili che interessano la materia:

- la parziale contrazione dei finanziamenti a pareggio autorizzati nei bilanci di previsione e il mantenimento della destinazione a spese di investimento dell'indebitamento autorizzato;
- le differenti modalità di costruzione effettiva del limite quantitativo all'indebitamento (fissato dall'art. 10, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281 come modificato dall'art. 23 del D.Lgs 28 marzo 2000, n. 76);
- l'analisi del ricorso al mercato finanziario.

3.1 La parziale contrazione dei finanziamenti a pareggio autorizzati nei bilanci di previsione e il mantenimento della destinazione a spese di investimento dell'indebitamento autorizzato

Al fine di una corretta comprensione del fenomeno, che viene esposto in maniera semplificata senza dare conto di talune particolarità che possono riguardare singole Regioni, occorre premettere che gli equilibri dei bilanci regionali sono costruiti in base a due regole fondamentali fissate dall'art. 5 del D.Lgs 76/2000 e riprodotte con formule pressoché identiche nelle disposizioni di emanazione regionale in materia di ordinamento contabile.

La prima (1° comma), operante sul piano della cassa, in base alla quale *"il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa"*.

La seconda (2° comma), operante sul piano della competenza, in base alla quale *"il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore alle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'art. 23"*. La formulazione degli equilibri di cassa e competenza è identica a quella dell'art. 4, commi 1 e 2, dell'abrogata legge 335/1976.

La seconda regola, quindi, abilita le Regioni a coprire, in sede previsionale, i disavanzi della gestione di competenza con l'autorizzazione alla contrazione di finanziamenti che, per la loro funzione di riequilibrare i bilanci di competenza, innalzandone le componenti attive, sono comunemente definiti "a pareggio". Tale regola è stata mutuata in maniera più o meno pedissequa dalle leggi di contabilità regionale¹².

La formulazione della regola da un lato consente di finanziare in maniera cumulativa esigenze di spesa le più disparate purché, come si dirà in seguito, ontologicamente riconducibili alla nozione legislativa di spesa di investimento, dall'altra agevola, anche nell'ottica della speditezza e dell'economicità dell'azione amministrativa, la concentrazione dell'attività di reperimento di capitali, generalmente, in un'operazione all'anno, garantendo all'amministrazione regionale, anche grazie ai rating elevati rilasciati dalle Agenzie esterne di

¹² Valle d'Aosta (Art. 28, comma 1, della l.r. 90/1989 e dall'e.f. 2010, con una formulazione diversa, art. 7 della l.r. 30/2009); Piemonte (art. 10, comma 3, 2° per., della l.r. 7/2001); Lombardia (art. 38, comma 2, della l.r. 34/1978); Liguria (art. 21 della l.r. 15/2002); Veneto (art. 14, comma 1, lett. a) della l.r. 39/2001); Trentino Alto-Adige (Art. 14, comma 1, e 23, comma 1, della l.r. 10/1991 e, dall'e.f. 2010, art. 5, comma 6, e art. 39, comma 1, della l.r. 3/2009); Friuli Venezia Giulia (art. 5, comma 1, della l.r. 7/1999 per l'e.f. 2007 mentre dall'e.f. 2008 è previsto il pareggio finanziario tra entrate e spese art. 3, comma 1, lett. h), della l.r. 21/2007); Emilia – Romagna (art. 14 e 34, comma 1, della l.r. 40/2001); Toscana (art. 2, comma 6, della l.r. 36/2001); Umbria (art. 36, comma 1, della l.r. 13/2000); Marche (art. 26, comma 2, della l.r. 31/2001); Lazio (art. 26, comma 2, della l.r. 25/2001); Abruzzo (art. 10, comma 3, 2° periodo, della l.r. 3/2002); Molise (art. 16, comma 2, della l.r. 4/2002); Campania (art. 3, comma 4, della l.r. 7/2002); Basilicata (art. 25, comma 2, della l.r. 34/2001); Puglia (art. 40, comma 2, della l.r. 28/2001); Calabria (art. 15, comma 1, lett. a), della l.r. 8/2002); Sicilia (Art. 9 u.c. e 18, 1° comma, della l.r. 47/1977); Sardegna (art. 8 della l.r. 11/2006).

valutazione del merito di credito (ECAI), ragguardevoli condizioni economiche da parte degli istituti di credito.

Le leggi finanziarie regionali annuali approvate preventivamente ai bilanci di previsione devono autorizzare il ricorso al mercato finanziario per la cifra corrispondente anche per gli anni compresi nel pluriennale.

Tuttavia, l'esigenza del rispetto di una delle regole basilari dei bilanci pubblici degli enti territoriali, la *golden rule* di derivazione comunitaria, la cui concreta rilevanza ne ha imposto la cristallizzazione a livello costituzionale (art. 119, ultimo comma) ad opera della l.cost. 3/2001, richiede che i disavanzi di bilancio ai quali sono destinati i finanziamenti a pareggio corrispondano effettivamente a spese di investimento.

La norma era già prevista per le Regioni a statuto ordinario dall'art. 10, comma 1, della legge 281/1970, senonchè la costituzionalizzazione del principio ha anche avuto la funzione di impedire al legislatore nazionale di provvedere alla copertura dei disavanzi di parte corrente imputabili alla spesa sanitaria regionale con la contrazione di indebitamento.

Le principali norme attuative del dettato costituzionale, contenute nella legge finanziaria per il 2004 (art. 3, commi 16-21, della legge 350/2003) che chiariva tra l'altro i concetti di spesa di investimento e di indebitamento, hanno superato quasi completamente le censure di incostituzionalità avanzate da numerose Regioni a statuto ordinario e speciale e dalla Provincia autonoma di Trento.

Difatti, la Corte costituzionale, con sentenza 29 dicembre 2004, n. 425, ha assegnato esclusivamente al legislatore nazionale il potere di definire legislativamente detti concetti basilari ed ha dichiarato, tra l'altro, la non irragionevolezza dell'esclusione dalla nozione di spesa di investimento di talune fattispecie di spese, quali quelle a favore di privati per fini di investimento (salvo la normativa transitoria introdotta per le Regioni a statuto speciale dall'art. 3 del DL 168/2004), e i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari non correlati a spese di investimento,¹³ accogliendo un concetto restrittivo (rispetto a quello economico) di spesa di investimento quale "spesa che concorre ad accrescere il patrimonio pubblico".

Il legislatore ha anche fornito la materia di un impianto sanzionatorio con l'art. 30, comma 15, della legge 289/2002 affidando l'ambito di giurisdizione alla Corte dei conti.

¹³ "Le scelte espresse nei commi 17 e 18 dell'impugnato art. 3 non possono dirsi irragionevoli. Non può dirsi tale, in particolare, la scelta di escludere dalla nozione di spese di investimento le erogazioni a favore di privati, sia pure effettuate per favorire gli investimenti.

Queste infatti, ancorchè possano indubbiamente concorrere a promuovere (con effetti che occorrerebbe peraltro definire e misurare caso per caso) lo sviluppo del sistema economico nazionale, non concorrono ad accrescere il patrimonio pubblico nel suo complesso: criterio negativo, questo, che non irragionevolmente appare aver guidato il legislatore statale in dette scelte. Lo stesso è a dirsi per le forme di co-finanziamento regionale di programmi comunitari, che di per sé possono attenersi a tipologie di spese assai diverse fra di loro, non necessariamente definibili come investimenti secondo il criterio predetto" (C. Cost. 29.12.2004, n. 425).

Tornando al tema centrale del presente paragrafo, la prassi di non contrarre o contrarre parzialmente i finanziamenti "a pareggio" deriva dall'osservanza stretta delle norme inserite nella maggior parte delle leggi di contabilità regionale che subordinano l'effettiva contrazione dei finanziamenti all'esistenza di reali esigenze di cassa¹⁴, norme queste che rispondono anche ad elementari, quanto ovvii, principi di sana gestione finanziaria: aumentare, pur se consentito dai diversi vincoli legislativi, l'esposizione debitoria dell'ente in presenza di una sufficiente dotazione di cassa imporrebbe inutili e dannosi oneri per il servizio del debito.

L'effetto principale della mancata contrazione, in tutto o in parte, dei finanziamenti a livello contabile, non si riverbera solo sul piano della cassa, per cui in chiusura d'esercizio, le riscossioni complessive risulterebbero inferiori rispetto alle previsioni, ma anche e soprattutto sul piano della competenza, in quanto la minore assunzione di finanziamenti o la loro totale assenza rispetto all'importo autorizzato a copertura del disavanzo d'esercizio, comporta un ridotto accertamento in entrata, anziché la formazione di residui attivi, come avviene, per esempio, nel Friuli Venezia – Giulia.

Questo effetto contabile deriva direttamente dall'applicazione dell'art. 23, comma 5, del D.Lgs. 76/2000 secondo il quale "le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni". La disposizione è stata riprodotta anche in quasi tutte le normative regionali¹⁵, eccetto che nel Friuli Venezia Giulia e nel Trentino Alto-Adige (in quest'ultimo caso la norma è presente nella nuova legge di contabilità regionale che dispiega i suoi effetti a decorrere dall'e.f. 2010).

Nel Friuli Venezia-Giulia, l'effetto della mancata riproduzione di detta norma è la formazione di residui attivi per l'importo dei mutui non contratti (c.d. debito potenziale), mentre nel Trentino Alto-Adige l'effetto non si è mai realizzato per l'assenza di autorizzazioni all'indebitamento (a partire dall'e.f. 2010 la norma viene reinserita).

¹⁴ Valle d'Aosta (art. 48, c. 6 l.r. 90/1989 e 36, c. 8 della l.r. 30/2009); Lombardia (art. 44, c. 6, l.r. 34/1978); Veneto (art. 26, c. 5, della l.r. 39/2001); Liguria (art. 58, c. 1, della l.r. 15/2002); Emilia – Romagna (art. 34, c. 6, della l.r. 40/2001); Friuli Venezia Giulia (art. 24, comma 3, della l.r. 21/2007); Toscana (art. 8, comma 6, della l.r. 36/2001); Lazio (art. 45, comma 5, della l.r. 25/2001); Abruzzo (art. art. 23, comma 5, della l.r. 3/2002); Marche (art. 31, comma 6, della l.r. 31/2001); Umbria (art. 63, comma 4, della l.r. 13/2000); Molise (art. 36, comma 5, della l.r. 4/2002); Campania (art. 9, comma 7, della l.r. 7/2002); Puglia (art. 71, c. 5, della l.r. 28/2001); Basilicata (art. 80, comma 6, della l.r. 34/2001); Calabria (art. 27, comma 5, della l.r. 8/2002);

¹⁵ Così anche nelle normative regionali: Valle d'Aosta (a partire dall'e.f. 2010 art. 36, c. 6, della l.r. 30/2009 e art. 48, c. 4, della l.r. 90/1989); Piemonte (art. 18, c. 7, del Regolamento reg. 18/R/2001); Lombardia (art. 44, c. 8, della l.r. 34/1978); Veneto (art. 26, c. 4, della l.r. 39/2001); Trentino Alto Adige (a partire dall'e.f. 2010 art. 39, comma 6, della l.r. 3/2009); Liguria (art. 57, c. 3, della l.r. 15/2002); Emilia-Romagna (art. 34, c. 7, ult. per. della l.r. 40/2001); Toscana (art. 8, c. 8, della l.r. 36/2001); Lazio (art. 45, c. 7, della l.r. 25/2001); Abruzzo (art. 23, c. 6, della l.r. 3/2002); Toscana (art. 31, c. 7, ult. per. della l.r. 31/2001); Umbria (art. 63, c. 7, della l.r. 13/2000); Molise (art. 36, comma 9, della l.r. 4/2002); Campania (art. 9, c. 6, della l.r. 7/2002); Puglia (art. 71, c. 8, della l.r. 28/2001); Basilicata (art. 80, c. 8, della l.r. 34/2001); Calabria (art. 27, c. 4, della l.r. 8/2002); Sicilia (art. 18, c. 3, della l.r. 47/1977); Sardegna (art. 30, c. 7, della l.r. 11/2006).

Orbene, i minori introiti conseguenti alla mancata stipula dei contratti di finanziamento si riflettono negativamente sul risultato della gestione di competenza (dato dalla differenza tra accertamenti di entrata ed impegni di spesa dell'esercizio di competenza) e, di conseguenza, sul risultato di amministrazione delle Regioni (dato dalla somma algebrica tra risultato della gestione di competenza, risultato della gestione dei residui e avanzo di amministrazione derivante dall'esercizio precedente applicato e non applicato).

Una notazione va svolta relativamente a quelle forme di finanziamento (rilevate - in base ad una delibazione sommaria - nelle amministrazioni regionali del Veneto e del Piemonte) riconducibili al contratto tipico di apertura di credito. In tali casi viene effettuato contabilmente l'accertamento, ma le successive fasi dell'entrata sono condizionate dalle necessità di "tiraggio" anche parziale imposte dalle esigenze di cassa. Detti importi, in quanto già oggetto di accertamento contabile, non confluiscono nella massa dei finanziamenti ancora contraibili almeno fino all'estinzione delle aperture di credito e per la quota effettivamente erogata in base alle stesse.

La diminuzione del risultato della gestione di competenza deriva dal fatto che la gran parte delle spese di investimento alle quali i finanziamenti non contratti erano destinati ha raggiunto nel rispettivo esercizio di competenza quantomeno la fase dell'impegno, se non quella del pagamento, non bilanciando, quindi, gli effetti del mancato introito della provvista finanziaria.

In buona sostanza, l'interruzione della linea di finanziamento non impedisce alle spese di investimento di proseguire l'iter di spesa.

Da qui deriva una prima considerazione: la discrasia tra il perfezionamento delle fasi dell'entrata e il compimento di quelle della spesa di investimento correlate agisce, tuttavia, solo su un piano temporale, essendo possibile che spese di investimento di un dato esercizio finanziario completino la fase del pagamento nonostante la mancata contrazione dei mutui destinati a finanziarle.

Con ciò si vuol dire che pur se al termine di un dato esercizio finanziario la Regione non è ricorsa al mercato finanziario, contrariamente al quadro previsionale fissato nel bilancio, non si può e non si deve elidere quel legame richiesto dal legislatore costituzionale con le spese di investimento che in quello stesso esercizio sono state comunque impegnate giuridicamente e contabilmente.

Nonostante l'effetto depressivo sui risultati di amministrazione prodotto dalla mole "inevasa" di mutui a pareggio, quasi tutte le Regioni continuano a registrare in sede di rendiconto avanzi di amministrazione, in alcuni casi anche considerevoli. Tra tutti spicca l'avanzo di amministrazione della Regione Campania che nell'e.f. 2008 è risultato pari a € 7.123.979.329,66.

La spiegazione di tale fenomeno è rintracciabile nell'esistenza di dinamiche contabili che operano in senso accrescitivo sul risultato di amministrazione, oltre che dal conseguimento di un avanzo "sostanziale".

Si fa riferimento, in particolare, alle assegnazioni vincolate di fondi da parte di altri enti (in particolare statali e comunitari) e alla perenzione amministrativa dei residui passivi: mentre la mancata contrazione dei mutui a pareggio opera nel senso di una diminuzione degli accertamenti, il mancato impiego di parte delle somme derivanti dalle assegnazioni citate comporta una diminuzione degli impegni e la perenzione amministrativa dei residui passivi determina l'eliminazione dal conto del bilancio delle passività che vengono trasferite su apposita partita del conto generale del patrimonio.

Discorrendosi dei fenomeni principali, quanto a grandezza espressa sul lato finanziario, che influiscono da una parte in senso accrescitivo sul risultato della gestione dei residui (quello della perenzione amministrativa) e sul risultato della gestione di competenza (quello delle economie vincolate), dall'altro in senso decrementale sul risultato della gestione di competenza (quello dei mutui a pareggio non contratti), il risultato di amministrazione che scaturisce in sede di approvazione del rendiconto è fortemente condizionato dalla preponderanza degli uni o dell'altro.

Pertanto l'avanzo di amministrazione che scaturisce in sede di rendiconto è il risultato di tali dinamiche e non può determinare di per sé un giudizio positivo sulla tenuta dei bilanci.

Difatti, l'avanzo di amministrazione, nelle sue dimensioni definitivamente accertate in sede di rendiconto, non risulta completamente "libero" e destinabile a nuove spese dell'esercizio successivo, ma "vincolato" in quanto viene destinato prioritariamente alla reinscrizione delle economie vincolate derivanti dal cumulo delle assegnazioni statali e comunitarie con vincolo di destinazione non impegnate.

Tale reinscrizione avviene con la legge di assestamento al bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

In alcuni casi vengono assunti impegni di stanziamento sulle somme assegnate che vengono mantenuti a residuo per alcuni esercizi (es. tre anni nella Puglia – art. 93, comma 6, e 94, comma 2, lett. c) della l.r. 28/2001- e in Abruzzo - art. 34, comma 1 lett. b) l.r.) o fino alla richiesta di restituzione o revoca o termine ultimo di impegnabilità dei finanziamenti (Sardegna art. 60, commi 9 e 10 l.r. 11/2006; Marche art. 4, l.r. 40/1997).

Dalla reinscrizione di dette economie potrebbe derivare un disavanzo che deve essere obbligatoriamente imputato, con la stessa legge di assestamento, al bilancio di previsione dell'esercizio successivo (come è stato il caso, ad esempio, di Lombardia, Veneto, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Basilicata per l'e.f. 2008 a seguito dell'approvazione del rendiconto 2007).

La misura principale con la quale viene riequilibrato, in sede di assestamento, il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, assicurando la necessaria copertura al disavanzo, è data, per lo più, dall'autorizzazione all'indebitamento, che, come si chiarirà di seguito, si atteggia nella sostanza come una reinscrizione in bilancio dei mutui non contratti.¹⁶

Il punto nodale della questione è che anche tale autorizzazione deve soggiacere alla regola aurea, cioè il disavanzo cui è destinato l'indebitamento in sede di assestamento deve corrispondere a spese di investimento.

Provenendo il disavanzo dall'esercizio precedente ed influenzando su di esso gli squilibri tra entrate e spese di tutti gli esercizi di bilancio pregressi, appare ovvio che le spese di investimento, a copertura delle quali è autorizzato tale indebitamento, corrispondono a quelle impegnate negli esercizi precedenti e finanziate dai mutui a pareggio allora autorizzati, che possono risultare ancora nel bilancio dell'esercizio assestato, quali residui passivi, oppure non risultare affatto in quanto già pagate.

Se è pur vero che l'art. 23, comma 3, del D.Lgs 76/2000 e le leggi regionali di contabilità sanciscono, in maniera anche pleonastica, che l'autorizzazione a effettuare operazioni di indebitamento decade al termine dell'esercizio, non sembra dubbio che l'indebitamento possa essere autorizzato, in sede di assestamento, a copertura dei disavanzi degli esercizi precedenti solo per la copertura di spese di investimento assunte negli esercizi finanziari precedenti e finanziate con mutui non contratti.

Sicché ove si autorizzasse in sede di assestamento la copertura dei disavanzi degli esercizi precedenti per un importo superiore a quello corrispondente ai mutui non contratti in quegli esercizi verrebbero rilasciate autorizzazioni all'indebitamento a copertura anche di spese che erano state finanziate negli anni precedenti con altre entrate non realizzate (previste ma non accertate negli esercizi di competenza o residui attivi eliminati definitivamente dalla contabilità negli esercizi successivi).

In caso di tale sforamento, come anche nel caso non sia evidenziabile in sede di assestamento la diretta riferibilità alle spese di investimento impegnate negli anni precedenti, potrebbe concretizzarsi la violazione della regola aurea assunta a precetto costituzionale, che non si perfeziona solo in caso di finanziamento di spese non di investimento ma anche nel caso di indeterminatezza ed indeterminabilità delle spese oggetto dell'indebitamento.

Pertanto, appare essenziale, al fine di stabilire quanta parte delle spese di investimento assunte negli anni precedenti sia finanziabile con indebitamento in sede di

¹⁶ Particolare e sensibile alle dinamiche incrementali del debito è la legislazione regionale ligure: fino all'esercizio 2009 l'assunzione di debito era autorizzata oltre che per il finanziamento delle spese di investimento dell'esercizio in corso anche per la copertura dell'eventuale saldo negativo dell'esercizio precedente (art.56 c.1 l.r.15/2002). In deroga a ciò negli anni 2004-2006 e 2009, con le relative leggi finanziarie, è stata autorizzata l'assunzione di debito a copertura del saldo finanziario negativo dei due esercizi precedenti. A decorrere dall'esercizio 2010 a seguito di modifica della l.r. 15/2002 è stata autorizzata l'assunzione di debito a copertura del saldo finanziario negativo di cinque esercizi precedenti (art. 11 c.2. l.r.63/2009).